

TI_GERICHTE 31.2000.30 vom 14. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2000.30

FR: TI_GERICHTE 31.2000.30 du 14 octobre 2002

IT: TI_GERICHTE 31.2000.30 del 14 ottobre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 18

giugno 1998 il Signor _____ è stato nei nostri uffici di _____ ed ha esposto la situazione della ditta informandoci che era prevista una ristrutturazione con un aumento del capitale. In occasione del colloquio e nelle sue lettere non ha mai accennato che il dr. _____ fosse dimissionario. 4. Il 19 giugno 1998 il Signor _____ conferma il nostro incontro e specifica la volontà di versare l'importo scoperto. Queste considerazioni per segnalare che: la Cassa non è mai venuta a conoscenza delle dimissioni dell'Avv. _____ dal consiglio di amministrazione della ditta _____ ." (cfr. doc. __, inc. _____) 1.22. In data 22 novembre 2001, L'avv. _____ ha prodotto l'avviso speciale ai creditori concernente il deposito dello stato di ripartizione. Tale documento è stato trasmesso alle parti per conoscenza (cfr. doc. __, Inc. _____). 1.23. Considerato il tenore del memoriale conclusivo di _____ e viste le risultanze emerse in sede di audizione del teste _____, dove né il convenuto né un suo rappresentante era presente, in data 5 febbraio 2002 questo TCA ha chiesto ad _____ di prendere dettagliatamente posizione, eventualmente indicando i mezzi probatori, su quanto dichiarato dal teste _____ a proposito delle sue dimissioni dal CdA della _____ (cfr. doc. __, Inc. _____). A tale richiesta, in data 6 febbraio 2002, _____ ha così risposto: "rispondo alla Sua richiesta del 5.2 e Le preciso che al _____ ho consegnato "brevi manu" le mie dimissioni scritte del C d A. della _____ e che mi aveva assicurato la rimessa al signor _____ di cui era revisore per conto della _____ di _____. Rammento di avere reclamato la fotocopia a seguito della mia denuncia penale del 16 gennaio 1994 contro il _____ che aveva prelevato con i suoi operai italiani presso una banca di _____ al _____ una somma liquida di oltre Lit. 4 miliardi lire che invece di trasferire su Banche svizzere incamerò nell'industria di _____ dell'impresa con i suoi fratelli che costrinse quindi all'inoltro il 16 gennaio 1994 di una denuncia penale di cui Le invierò una fotocopia a giorni. Dalla _____ e altre Sue società il sottoscritto non ha mai ricevuto alcuna retribuzione pecuniaria. Ma la nostra Giustizia penale non si è ancora mossa nei suoi confronti!!! Il _____ ha ricevuto le mie dimissioni scritte "brevi manu", dimissioni che in seguito deteneva il Signor _____. A giorni provvederò a rimetterLe la fotocopia della mia denuncia del 16 gennaio 1994 che ritirerò dal mio legale avv. _____. Nella sua audizione il _____ di contraddice a più riprese. Nego nel modo più assoluto di avergli consegnato altre dimissioni!!!!" (Doc. __, inc. _____) 1.24. Invitato a prendere posizione sulle ultime affermazioni di _____, _____ ha osservato: " (...) Innanzitutto confmo

e ribadisco quanto scrittovi in data 21.06.2001 nonché quanto dichiarato durante la mia deposizione di giovedì 4 ottobre 2001 in quanto trattasi della pura verità. L'avvocato _____ non afferma il vero quando scrive di avermi consegnato "brevi manu" le sue dimissioni quale membro del Consiglio da consegnare alla _____ o a _____. Per quanto cocerne invece la confusione sulle altre dimissioni che Lui nega "nel modo più assoluto" di avermi consegnato, nella deposizione mi riferivo alla richieste dell'ufficio del quale sono dipendente _____ riguardante le società _____ (24.9.96) e _____ (18.12.96), di cui allego copia, che ci sono state poi fatte avere dal Suo ufficio "brevi manu", anche se non a me direttamente e personalmente. Queste richieste sono avvenute a seguito delle note problematiche in cui si è trovato l'avv. _____. D'altro canto il sottoscritto non ha mai funto da fattorino o pertalettere né per la _____ né tantomeno per l'avv. _____. Mai! Ripeto, l'avv. _____ sta sicuramente confondendo le cose (oppure le persone). Io non ho mai ricevuto né "brevi manu", né in alcun altro modo dall'avv. _____ le sue dimissioni dal Consiglio di amministrazione della _____ per essere consegnate a chichessia." (Doc. __, inc. _____) _____, per il tramite del proprio mandante, in data 25 febbraio 2002, ha osservato: " entro il termine assegnato con lettera del 18 febbraio 2002 vi comunico che il mio mandante non ritiene di dover formulare particolari osservazioni se non quella di confermare la posizione precedentemente assunta, rilevando nel contempo come lo scritto 6 febbraio 2002 del dott. _____ I, sul cui stato di salute ha riferito in questi giorni l a stampa, contiene delle affermazioni del tutto errate e irrilevanti ai fini della presente causa." (Doc. __) 1.25. Il TCA ha trasmesso alle parti per conoscenza con l'eventuale possibilità di formulare osservazioni scritte entro 5 giorni lo scritto 25 febbraio 2002 dell'avv. _____ (cfr. doc. __) e lo scritto del 22 febbraio 2002 di _____ (cfr. doc. __). A tutt'oggi nessuno ha formulato osservazioni in merito. 1.26. In data 24 settembre 2002, presenti _____, _____, Avv. _____ e _____ della Cassa, sono stati sentiti quali testimoni il signor _____ e la signora _____ (cfr. doc. __, Inc. _____). _____ non si è presentato (motivi di salute, cfr. doc. __, Inc. _____) ma si è fatto rappresentare dall'avv. _____. La teste _____ ha riferito quanto segue: " Sono presidente del CdA della _____ da circa una decina di anni. La _____ ha funto da ufficio di revisione della _____. Il nostro incarico di revisori ha preso termine con la fine dell'esercizio fine dicembre 1993. Per quanto riguarda la _____ non mi sono mai occupata direttamente della revisione ma mi sono limitata a firmare unitamente al revisore responsabile (sig. _____ dapprima; in seguito il sig. _____) i rapporti di revisione. Ricordo che l'avv. _____ faceva capo alla nostra Società quale amministratore di società di sede. Non ricordo con precisione il nome di queste società (poteva trattarsi in un caso della _____). Preciso che per quanto riguarda queste società, io personalmente o dipendenti della _____ siamo stati attivi nelle stese quali membri del CdA. Mi viene esteso il doc. __ di cui all'inc. _____ (lett. della _____ al TCA dell'11 giugno 2001). Confermo che trattasi di una lettera sottoscritta da me e dal sig. _____. Preciso al riguardo che al nostro ufficio non sono mai pervenute le dimissioni scritte date dall'avv. _____ dalla sua carica di membro del CdA della _____. Il sig. _____ mi riferì una volta di aver avuto un colloquio con il sig. _____ presso gli uffici della _____ in occasione del quale _____ mi disse che _____ voleva qualcuno nel CdA della _____ perché il sig. _____ voleva uscirne. _____ mi precisò di non aver visto le dimissioni scritte. _____ mi precisò inoltre che sarebbe stato escluso qualora ci fosse stato

chiesto dal sig. _____ che qualcuno della _____ entrasse nel CdA della _____ in sostituzione, suppongo, dell'avv. _____. Preciso che questa richiesta da parte del sig. _____ non ci è mai stata fatta. Ricordo che in occasione di un nostro causale incontro in Città _____ mi disse che _____ doveva avere le sue (di _____) dimissioni. Al riguardo io risposi che da noi non erano mai arrivate tali dimissioni. Preciso inoltre che mi sono sempre occupata io personalmente dell'apertura di tutta la posta relativa a tutte le Società che si appoggiavano su di noi; se arrivava corrispondenza a nome della _____ ero che mi occupavo dell'apertura, ritenuto che non era la _____ che si occupava dell'amministrazione di quest'ultimo. Preciso infine che l'incontro in Città con _____ di cui ho detto sopra è avvenuto in un momento antecedente il mio "coinvolgimento" nella presente vertenza giudiziaria tramite richiesta d'informazioni da parte del TCA. Confermo di non avere visto né conosciuto l'arch. _____ prima di oggi" (doc. _) Il teste _____ ha riferito quanto segue: " Il giudice delegato preliminarmente richiama l'attenzione del teste sulle differenti versioni da esso fornite in merito alla questione delle dimissioni di _____ dalla _____, facendo riferimento sia allo scritto di cui al doc. _ che al verbale d'interrogatorio 4 ottobre 2001 che infine allo scritto 22 febbraio 2002 del sig. _____. Come prima affermazione dichiaro che il sig. _____ mi comunicò di avere ricevuto le dimissioni da parte dell'avv. _____ da membro del CdA della _____. A tale proposito preciso che vale quanto qui dichiarato che non quello che ho involontariamente o per motivi emozionali asserito a tale riguardo in sede di mia audizione testimoniale in data 4 ottobre 2001 dinanzi a questo Tribunale. Nel modo più assoluto confermo il contenuto del mio scritto 21 giugno 2001 a questo Tribunale. Aggiungo inoltre che in occasione del mio incontro con il sig. _____ nel quale mi fu da questi comunicata che _____ aveva presentato le proprie dimissioni dalla _____, il sig. _____ mi era parso preoccupato. Non so situare con precisione nel tempo, momento in cui il sig. _____ mi riferì delle dimissioni di _____. Presumo comunque in un periodo successivo alle dimissioni della _____, quale organo di revisione della _____. Ricordo in ogni caso che a seguito di questo incontro con _____ mi sorse "il fastidio" di essere chiamato da parte di _____ a dover mettere a disposizione qualcuno della _____ per la carica di amministratore della _____, ma la cosa finì lì in quanto ciò non mi fu chiesto. Per il resto non ricordo né perché mi recai alla _____ quel giorno, né di cosa parlammo oltre a quanto detto sopra, né quanto durò l'incontro. Ricordo comunque che fungevo da consulente fiscale e da supervisore nell'allestimento delle dichiarazioni fiscali della _____. Preciso inoltre che _____ si rivolse a me un paio di volte nell'ambito di trattative per la vendita della Società _____ a due potenziali diversi acquirenti. Non so tuttavia collocare nel tempo tale avvenimento. Preciso in relazione a quanto appena detto che venivo interpellato dalla _____ in relazione a consulenze sporadiche e puntuali. Preciso infine che venivo chiamato saltuariamente dal sig. _____ e lo sono stato in occasione della comunicazione fattami da quest'ultimo delle dimissioni di _____, lo sono stato pure per le sopramenzionate trattative concernenti la _____ " (doc. _). in diritto 2.1. In via preliminare deve essere esaminato se la Cassa ha iniziato prematuramente le presenti procedure di risarcimento. Con decreto 2 luglio 1999 il Pretore di _____ ha pronunciato il fallimento della _____ A, mentre con decreto 6 settembre 1999 ne ha decretata la liquidazione in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (cfr. doc. _, Inc. _____). Con l'apertura del fallimento la Cassa si è quindi resa conto di aver subito un danno in quanto ha ritenuto il suo credito non più

recuperabile. Oltretutto la graduatoria è stata depositata il 24 dicembre 1999 e regolarmente cresciuta in giudicato il

E. 23

febbraio 2000 poteva rendersi conto di aver subito un danno. La decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS del 29 marzo 2000 non era per niente prematura. Anzi, quando il danno risulta da un fallimento, il momento della "conoscenza del danno" ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l'importo dell'inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l'abbandono dell'attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti). Anche se al momento di intimare le decisioni di risarcimento la procedura di fallimento fosse stata ancora in corso, segnatamente la graduatoria e l'inventario non fossero ancora stati a conoscenza dei creditori (cfr. doc. __, Inc. _____), le decisioni non sarebbero comunque premature. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, se la cassa di compensazione non può determinare esattamente il danno, nemmeno in modo approssimativo, sulla decisione di risarcimento dovrà figurare un importo tale da obbligare i responsabili (nei limiti di responsabilità di ogni singolo interessato) a pagare la totalità dell'ammontare dei contributi di cui la cassa è stata privata. In caso di pagamento nell'ambito del fallimento, l'amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b). La Cassa non è tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione. Per intentare la causa non deve quindi attendere finché inizia a decorrere il termine di perenzione (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag 74). Infine, va rilevato che la cassa di compensazione non può farsi cedere dalla massa dei creditori delle pretese ex art. 260 LEF prima di iniziare una procedura risarcimento danni (cfr. RCC 1983 consid. 8 pag. 477). In queste circostanze la Cassa era pienamente legittimata ad intimare le decisioni di risarcimento danni che ci occupano. Anzi, l'amministrazione doveva agire tempestivamente, pena la perenzione del suo credito risarcitorio ex art. 82 cpv. 1 OAVS. 2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni". I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio dell'attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all'obbligo di versare i contributi, l'insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).

2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorché questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; SVR 2000 AHV Nr. 16, pagg. 49-50). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V

E. 26

= RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9), inclusa la quota parte detratta dal salario del lavoratore (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a). Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L'azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

2.4. _____ e _____ contestano l'importo del danno fatto valere dalla Cassa. Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all'amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell'obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b). Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l'ammontare del danno fatto valere davanti all'autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6). Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvente contro il rischio di dover

assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95). Nel caso di specie il convenuti _____ e _____ si limitano a contestare in modo generico il credito risarcitorio della Cassa senza minimamente indicare in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b). Il TCA non ha comunque scorto irregolarità nel calcolo dell'arretrato contributivo che, dopo l'accertamento effettuato presso la Cassa (cfr. doc. __, Inc. _____), risulta essere chiaro e preciso. L'importo del danno è quindi di fr. 138'714.60.

2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Christoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l'attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). 2.8. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in re G.C.; inc. _____) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né alle cause di un fallimento. 2.8.1. _____, è entrato a far parte del CdA il 20 giugno 1990, assumendo la carica di presidente del CdA, con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. __, Inc. _____). 2.8.1.1. Il convenuto sostiene di aver sospeso i pagamenti per un breve periodo in quanto la crisi che avrebbe attraversato la società imponeva delle scelte sulle priorità di pagamento. La sospensione sarebbe stata decisa solo per un breve periodo in quanto ci sarebbero state concrete possibilità di salvare la società, che di lì a poco avrebbe ripreso a versare i contributi, ritenuto che la perfezione di due importanti trattative con solide imprese di Milano avrebbero permesso l'iniezione di liquidità. In concreto va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5). Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che sin dai primi mesi del 1997 la società è stata in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla a partire dal gennaio 1996 e a precettarla a partire dal mese di aprile 1998 (doc. __, Inc. _____). Lo stesso convenuto ha dichiarato che la ditta a partire dal 1998 è stata investita dalla crisi del settore immobiliare: " È solo a causa delle difficoltà economiche sorte agli inizi del 1998 (non imputabili alla gestione dell'azienda da parte del convenuto, che è sempre stata esemplare) che la _____ ha sospeso per un lasso di tempo molto breve il pagamento dei contributi AVS. Ciò è avvenuto per far fronte ad uscite oggettivamente indispensabili all'esistenza della _____, nella certezza che la società sarebbe poi stata in grado di superare indenne la crisi congiunturale e di versare quanto trattenuto a titolo provvisorio. Infatti qualora la _____ avesse impiegato la scarsa liquidità di cui disponeva per versare i contributi AVS invece di tacitare i o principali fornitori e versare il salario agli operai, la società sarebbe stata rapidamente privata di ogni speranza di vita. I fornitori avrebbero immediatamente avviato procedure esecutive e, in breve, la totalità dei lavoratori sarebbe finita in disoccupazione conseguentemente al fallimento dell'impresa." (cfr. doc. __, Inc. _____) La ditta però, a detta del convenuto, avrebbe fatto tutto il possibile per salvarsi. Delle trattative con grossi gruppi esteri sarebbero potute sfociare in accordi che avrebbero permesso di evitare il tracollo finanziario. La crisi del settore oltre ad altri fattori specifici, avrebbero seriamente

inciso sulla liquidità della ditta e sulla sua situazione finanziaria. Si tratta ora di stabilire se quella della ditta _____ è stata una crisi passeggera di qualche mese oppure no, e se il convenuto ha reso verosimile che vi erano dei seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine. Nella fattispecie, dagli atti risulta che, l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee. La Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi (cfr. per un caso simile SVR 2002 AHV Nr. 9 consid.3). Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile. Lo scoperto per cui i convenuti devono rispondere si riferisce sostanzialmente a due anni (1998 e 1999). Tuttavia era ormai da troppo tempo, più precisamente dal mese di gennaio 1996 (cfr. doc. __, Inc. _____), che la ditta non pagava regolarmente i contributi (diffide, richiesta di dilazioni, pagamenti effettuati in ritardo, ecc.) per ammettere un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243). È vero che dopo grandi sforzi gli arretrati contributivi fino al 1998 sono stati pagati (impagati sono i mesi da marzo a maggio 1998 e i mesi da marzo a giugno 1999, cfr. doc. __, Inc. _____). È altrettanto vero però che anche negli anni successivi i contributi non sono stati regolarmente versati. Ora, proprio la situazione di difficoltà riscontrata nel corso del 1997, dove la Cassa ha dovuto praticamente richiamare il pagamento di ogni acconto mensile (cfr. doc. __, Inc. _____), avrebbe dovuto imporre una particolare attenzione proprio su questo aspetto. Inoltre il lungo vuoto contributivo attesta la cronica situazione di illiquidità della società, che avrebbe dovuto indurre gli amministratori a prendere delle decisioni importanti. In tal senso il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d). Il TFA ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata). La ditta era dunque in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.). Lo conferma il lungo periodo di vuoto contributivo. È vero che la crisi del settore edile può aver giocato un ruolo decisivo, ma al convenuto non poteva sfuggire che la situazione finanziaria della ditta era tale da compromettere il versamento dei contributi (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b). Il TFA ha peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicità al momento dell'incasso dei crediti (STFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O. G. H 193/96, consid. 3c) e quindi deve trarre le dovute conseguenze. Anche la prospettata cessione della ditta a gruppi interessati (di cui non sono stati forniti né i particolari delle prospettate cessioni né i nomi degli acquirenti) non può valere come valido motivo di discolpa. Il TFA in una sentenza non pubblicata del 16 dicembre 1996 nella causa M. D., consid. 5, H 169/95, ha stabilito che: " (...) Il ricorrente stesso ammette - né poteva essere diversamente - i ritardi, che fa risalire nel 1990. Egli afferma invero che i responsabili della società si erano sforzati di superare le difficoltà e richiama le trattative con una ditta di Spreitenbach per cederle l'azienda. Tuttavia, la grave situazione debitoria della R. SA non era tale da permettere una soluzione facile, rapida e vantaggiosa, su cui i responsabili della società potessero ragionevolmente contare. E in effetti, la cessione non poté andare in porto. Né l'intervento

della banca creditrice, all'inizio del 1992, è stato tale, per la sua drasticità, da valere come scusante per il ricorrente. Le grosse difficoltà della R. SA erano piuttosto la causa che la conseguenza di quell'intervento. Il mancato pagamento dei contributi paritetici, che oltretutto risaliva agli anni addietro, era il frutto, come s'è ampiamente visto, di una situazione cronica di disagi economici e finanziari rilevanti, che non, potevano lasciare indifferenti i responsabili della società. Viste le circostanze rilevate, non era pensabile un risanamento, che non sarebbe stato immediato, e che non era, e di gran lunga, sicuro. (...)"

In un'altra sentenza non pubblicata del 2 novembre 1998 nella causa F.M, consid 8, H 236+240/97, il TFA ha ribadito: " (...) 7.- Gli insorgenti sono dell'avviso che l'aver ritardato il versamento degli oneri sociali nelle concrete circostanze non solo si giustificava, ma anzi si imponeva, perché l'incasso del debito libico o la vendita del pacchetto azionario a un gruppo libico - transazioni ritenute imminenti - avrebbero consentito di risolvere lo scoperto. Asseriscono inoltre che il recupero dei crediti sarebbe stato ulteriormente pregiudicato dalla malattia che colpì E. C. nel novembre 1991, atteso come le sue conoscenze personali fossero decisive per le trattative. Ora, come già rettamente concluso dal primo Tribunale, simili giustificazioni non possono essere ritenute quali validi motivi di discolta, posto come gli interessati disattendano che la situazione finanziaria della T. SA era già da lungo tempo gravemente compromessa e tale da non consentire ragionevoli affidamenti. (...)" Sperare continuamente nel finanziamento da parte di istituti bancari o impegnandosi personalmente con capitali propri, conferma la tesi secondo la quale l'attività aziendale da sola non poteva riparare le perdite aziendali e saldare i debiti contributivi arretrati. Neanche la concessione della moratoria concordataria poteva indurre a pensare che il pagamento degli oneri sociali potesse avvenire entro breve tempo. Ora, l'aver procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1998, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Il mancato pagamento dei premi era infatti da considerare cronico. Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all'incirca dieci mesi). In una sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è ancora così espresso: " (...) il mancato pagamento di tali oneri si è protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi (...)" L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.). Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l'illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolta posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). Quindi, gli sforzi del convenuto e della società non modificano la situazione secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo (cfr. DTF 121 V 243) per ammettere un qualsiasi motivo di discolta. Ancora recentemente il TFA si è pronunciato su un caso simile a quello in esame (STFA del

15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d): "(...) d) Les premiers juges ont déduit de ce qui précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en 1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations, étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le non-paiement des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une des sociétés tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente. (...)" In un'altra recente sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c, il TFA si è nuovamente espresso nei medesimi termini: "(...) I dati dimostrano con palmare evidenza che i problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa attraversando da anni una grave crisi di liquidità. L'aver, a queste condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia natura a favore dell'interessato (...)" In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario. Il convenuto ha ommesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), doveri che risultano accresciuti quando si tratti - come in concreto - di un presidente del consiglio di amministrazione (STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a). Ne consegue che _____ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della _____ e questo anche se egli ha investito capitali nella società (nella fattispecie il convenuto non avrebbe inoltre percepito nessun salario e quale proprietario dell'immobile non avrebbe percepito i canoni arretrati per i locali affittati alla società; cfr. doc. __, Inc. _____). Infatti, secondo il TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA non pubblicata del 31 agosto 2001 nella causa R.B., H 446/00, consid. 4b; STFA non pubblicata del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.). 2.8.1.2. In sede di opposizione _____ ha prodotto un rapporto medico del 1995 (cfr. doc. __, Inc. _____). Dopo l'intervento di cardiocirurgia del 1995, egli sostiene di non essere più stato in grado di lavorare. In passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado

di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.). Inoltre, non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Infine il TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P.). A proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in una sentenza del TFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96 Ws, l'Alta Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute del convenuto, motivando: "(...)

c) Il ricorrente giustifica inoltre il mancato pagamento dei contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1989 e il 1993. A sostegno del suo assunto, produce un certificato medico 31 luglio 1996 del dott. G. di Lugano, dal quale si evince che ha subito una operazione di by-pass nel giugno 1990 e che era affetto da diabete di difficile controllo. Questi motivi non possono essere fatti valere quale esimente ex art. 52 LAVS.

L'amministratore unico di una società deve infatti preoccuparsi di affidarla, in sua assenza, ad una persona competente nella gestione e non può limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Si noti poi che nel 1990 O. G. ha incassato da diverse assicurazioni un importo fatto successivamente affluire alla società, che nel 1991 ha acceso un prestito ipotecario presso la Banca R. di R. e che nel 1993 ha pure versato un'ulteriore somma alla A. G. SA. Trattasi di atti concludenti che dimostrano come l'interessato, malgrado avesse qualche problema di salute, si sia sempre attivamente occupato della società, ricordato comunque che ■ ove fosse stato realmente incapace di determinarsi come si richiede a un amministratore unico - sarebbe stato suo preciso dovere dimettersi dalla carica. Il ricorrente ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e riferimenti), peraltro molto addentro nell'ambito delle imprese di costruzione, ritenuto che operava nella società già dal 1971 e che avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio, che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare possono insorgere complicità al momento dell'incasso dei crediti. Nemmeno la circostanza che O. G. abbia profuso mezzi liquidi nella ditta ■ in misura comunque inferiore alle sue capacità, come dimostra la donazione ai figli di un bene immobile del valore di fr. 180 000. ■ ■ è sufficiente a sanare la grave negligenza. Infatti non è accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società. Neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188), visto che già dal 1990 sapeva che vi sarebbero stati problemi d'incasso riferiti alla S. SA, già G.C.T. SA. L'organo, secondo la giurisprudenza, deve prestare particolare attenzione nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria. In questo contesto il solo fatto che egli abbia investito nell'impresa, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia, allorquando la sua responsabilità secondo l'art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza inedita 19 febbraio 1992 in re V., J., W. e T., H 62/91). Va ancora ricordato al ricorrente che il dovere di diligenza risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che

non' è sufficiente l'ossequio della "diligentia quam in suis" (DTF 122 111 198 e riferimenti). Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b), tanto più quando, in mancanza di delega durante un periodo di malattia, lo stesso amministratore se ne è occupato in prima persona. Ne consegue che O. G. dovrà pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa." Nel prosieguo di causa il convenuto ha chiaramente abbandonato l'argomentazione secondo cui egli sarebbe stato impedito nel lavoro a causa del suo stato salute. Come abbiamo visto nel considerando precedente, il convenuto ha affermato più volte di essersi impegnato affinché la situazione finanziaria della ditta si ristabilisse. Inoltre al momento in cui si è verificato il buco contributivo (1998-1999), erano ormai passati più di tre anni dal seppur delicato intervento, per cui il suo stato di salute non ha influito in nessun modo sulla gestione della ditta.

2.8.1.3. Infine, la situazione economica personale descritta da _____ non è rilevante ai fini della causa poiché non può assurgere a motivo di discolta. Nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono. Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664). Se il datore di lavoro, o l'organo della persona giuridica, è stato riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. _____). Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).

2.8.2. _____ i, di professione avvocato, è stato membro del CdA dal 20 giugno 1990, con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. __, Inc. _____).

2.8.2.1. Egli asserisce di essersi dimesso nel mese di febbraio del 1995 e quindi di non poter essere reso responsabile del danno subito dalla Cassa, argomentando: " Al 15 febbraio 1995 ricevevo l'invito dello Studio Fiduciario _____, ufficio di revisione della _____ e tramite il Revisore responsabile Signor _____ di sottoscrivere le mie dimissioni che sarebbero subito state iscritte a Registro di Commercio. E' con sommo stupore che appresi dai quotidiani _____ del fallimento della _____ e successivamente che le mie dimissioni non erano state inoltrate dalla Società di revisione _____ il 15 2 1995 (responsabile Signor _____ che si è dichiarato disposto a testimoniare). Comunque è solamente il 7 10 1999 dall'Ufficio delle imposte alla fonte in _____ (doc. __) che ho saputo della mancata mia cancellazione a R. di Commercio. (doc. __) mia risposta della notifica 7 10 1999." Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull'attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b, cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF 126 V 61

consid. 4a e 4b). Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell'assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4). Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6). Da rilevare, infine, che spetta all'organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W). Nel caso di specie _____ non ha prodotto agli atti la lettera di dimissioni che attesterebbe la sua uscita dal CdA. Questo TCA ha effettuato diversi accertamenti atti a chiarire le effettive dimissioni di _____. In data 31 maggio 2001, _____ ha dichiarato che "a lui non risulta che _____ abbia validamente dimissionato dalla _____ nel 1995 e che in ogni caso non dispone di una documentazione in tale senso" (cfr. doc. __, Inc. _____). In data 1° giugno 2001 e successivamente in data 5 luglio 2001, il signor _____ dell'UEF di _____ ha dichiarato di non aver trovato la lettera di dimissioni cui fa riferimento _____ nel suo scritto del 15 maggio 2000 (cfr. allegato __ a doc __, Inc. _____) e di non averla mai vista personalmente (cfr. doc. __, Inc. _____). Anche _____ ha dichiarato di non essere a conoscenza delle dimissioni di _____: "(...) non avendo mai partecipato a nessuna riunione o assemblea del consiglio d'Amministrazione delle _____, né tanto meno interessato (in quanto tecnico prestanome come precedentemente ribadito), non ho mai saputo delle dimissioni del sig. _____" (cfr. doc. __, Inc. _____) Su richiesta del TCA, la società fiduciaria _____, per essa _____ e _____, in data 11 giugno 2001 ha precisato di non aver mai invitato _____ a rassegnare le proprie dimissioni in quanto non competente per farlo, inoltre: "Da parte nostra possiamo assicurare che non ci siamo mai permessi di sostituirci all'assemblea degli azionisti in qualsivoglia pratica. Per questo motivo non capiamo in quale veste avremmo potuto procedere ad invitare un membro del CdA a rassegnare le proprie dimissioni. Per buona regola la informiamo che l'avv. _____, l'anno scorso, ci aveva chiesto a voce copia di tale "invito" e copia delle sue dimissioni; in quel momento gli spiegammo di non aver mai formulato né per iscritto né a voce una tale richiesta anche perché non di nostra competenza e di non aver mai ricevuto copia di tali dimissioni perché non ne avremmo avuto pertinente titolo." (cfr. doc. __, Inc. _____). Gli attuali responsabili della _____ hanno tuttavia precisato che il signor _____, ex dipendente della _____, venne informato da _____ che _____ aveva inviato le proprie dimissioni. Lo stesso _____ avrebbe chiesto a _____ se conoscesse qualcuno interessato ad entrare nel CdA al posto di _____ (cfr. doc. __, Inc. _____): "(...) A memoria possiamo comunque affermare che durante un colloquio presso la _____, il nostro signor _____ venne informato dal signor _____ di questo fatto (cioè che l'avv. _____ aveva inviato le sue dimissioni) e gli venne anche chiesto se conoscesse qualcuno interessato ad entrare nel C.d.A. della _____. Per motivi di discrezione ma soprattutto perché non pertinente con il nostro lavoro, a quella richiesta né la nostra società né il signor _____ ritennero doveroso dar seguito. Il fatto che quelle dimissioni non vennero mai ratificate e formalizzate né da parte della _____ né da parte dell'avv. _____, com'era d'altronde suo diritto fare dopo 30 giorni dall'invio, ci è sconosciuto. (...) " Interpellato dal TCA, in data 21 giugno 2001, _____ ha confermato per iscritto quanto appena sostenuto dai responsabili della _____ (si precisa comunque che lo scritto della _____ era stato sottoscritto anche dallo stesso _____, cfr. doc. __

Inc. _____), e cioè che _____ gli avrebbe riferito che _____ gli avrebbe inviato le proprie dimissioni: " Ad.1): confermo la circostanza secondo cui il signor _____ mi aveva comunicato che l'avv. _____ aveva inviato le proprie dimissioni dalla carica di membro del CdA della _____. Per quanto attiene la questione relativa alla richiesta se conoscessi qualcuno disposto a subentrare, ricordo che il tenore non fu proprio quello mentre lo era il senso. Ad.2): no, non mi fu detto a chi l'avv. _____ le aveva trasmesse Ad.3): no, il sig. _____ mi riferì unicamente di averle ricevute senza però specificarne il destinatario. Riguardo all'esistenza di un tale documento, ricordo che l'argomento venne trattato, fra di noi, in modo sommario e fra una cosa e l'altra. Ricordo però che il signor _____ si riferiva ad una lettera che teneva in mano e sulla quale mi parve notare un testo scritto a mano con la firma, inconfondibile, dell'avv. _____." (cfr. doc. __, Inc. _____) Questo TCA ha chiesto a _____, per il tramite del proprio legale, di prendere posizione su quanto affermato da _____: " (...) l'avv. _____ non ha mai validamente dimissionato dalla _____. Non corrisponde quindi al vero che il mio mandante abbia riferito al signor _____ di aver ricevuto le dimissioni dell'avv. _____i. E' invece senz'altro corretto affermare che fra il mio mandante e il signor _____ si discusse di chiedere le dimissioni dell'avv. _____ e quindi di sostituirlo in questa funzione. Il mio mandante ribadisce che le dimissioni non sono però mai state formalizzate. La lettera cui il signor _____ fa riferimento nel suo scritto 21 giugno 2001 dovrebbe trattare tutt'altro argomento". Innanzitutto, considerato come anche nei confronti di _____ è stata emessa una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS alla quale egli ha interposto opposizione, questo Tribunale deve valutare con cautela le dichiarazioni di quest'ultimo, in quanto il convenuto _____ ha tutto l'interesse di coinvolgere _____ (cfr. STCA del 24 maggio 2000 nella causa F.M., R.W e P.S). In data 4 ottobre 2001 _____ è stato sentito quale teste. Egli ha in particolare riferito: " Il sig. _____ non mi riferì esplicitamente di avere ricevuto le dimissioni dall'avv. _____ ma riferì unicamente di "avere un problema con le dimissioni di _____ ". (...) Ricordo che in occasione di quel colloquio mentre mi parlava il sig. _____ teneva tra le mani un foglio manoscritto. Ho potuto personalmente constatare che tale scritto era firmato dal sig. _____. Il contenuto di tale scritto non mi è percontro noto. Mentre teneva tra le mani questo scritto il sig. _____ affermò: "Chissà se riusciamo a trovare qualcuno che lo può sostituire". (...) Non posso affermare con certezza che lo scritto che il sig. _____ teneva tra le mani si riferisse alle dimissioni di _____. Io tale scritto non l'ho mai letto. (...) Presumo che in questo caso _____ si sia confuso con sue dimissioni date per altre Società, per le quali noi della _____ c'eravamo incaricati di redigere la lettera di dimissioni e di tenere le rispettive assemblee degli azionisti. (...) Questo TCA, constatato che _____ non si è presentato all'udienza testimoniale del teste _____ né si fatto rappresentare per l'occasione (cfr. doc. __, Inc. _____), e constatato che il convenuto nemmeno ha formulato osservazioni al verbale di deposizione inviatogli del succitato teste (cfr. doc. __, Inc. _____), ha chiesto al convenuto di prendere dettagliatamente posizione su quanto riferito da _____ (cfr. doc. __, Inc. _____). _____, dando seguito alla richiesta del TCA, ha riferito fatti che mai aveva indicato in corso di istruttoria, primo fra tutti il fatto di aver consegnato "brevi manu" le proprie dimissioni scritte ad _____, il quale del resto nega categoricamente tale fatto (cfr. doc. __, Inc. _____). Ora questo TCA, dopo aver dettagliatamente valutato gli accertamenti esperiti, ha voluto sentire nuovamente _____ e _____. Da tali

audizioni è emerso quanto segue. _____ ha affermato: "(...) Preciso al riguardo che al nostro ufficio non sono mai pervenute le dimissioni scritte date dall'avv. _____ dalla sua carica di membro del CdA della _____. Il sig. _____ mi riferì una volta di aver avuto un colloquio con il sig. _____ presso gli uffici della _____ in occasione del quale _____ mi disse che _____ voleva qualcuno nel CdA della _____ perché il sig. _____ voleva uscirne. _____ mi precisò di non aver visto le dimissioni scritte. (...) " _____ ha per contro nuovamente corretto la propria versione. Il giudice delegato ha preliminarmente richiamato l'attenzione del teste sulle differenti versioni da esso fornite in merito alla questione delle dimissioni di _____ dalla _____, facendo riferimento sia allo scritto di cui al doc. _ che al verbale d'interrogatorio 4 ottobre 2001 che infine allo scritto 22 febbraio 2002 del sig. _____. Il teste si è così pronunciato: "(...) Come prima affermazione dichiaro che il sig. _____ mi comunicò di avere ricevuto le dimissioni da parte dell'avv. _____ da membro del CdA della _____. A tale proposito preciso che vale quanto qui dichiarato che non quello che ho involontariamente o per motivi emozionali asserito a tale riguardo in sede di mia audizione testimoniale in data 4 ottobre 2001 dinanzi a questo Tribunale. Nel modo più assoluto confermo il contenuto del mio scritto 21 giugno 2001 a questo Tribunale. Aggiungo inoltre che in occasione del mio incontro con il sig. _____ nel quale mi fu da questi comunicato che _____ aveva presentato le proprie dimissioni dalla _____, il sig. _____ mi era parso preoccupato. (...) " Alla luce di quest'ultimo atto istruttorio, è da ritenere dimostrato secondo il criterio della probabilità preponderante (cfr. STFA del 18 settembre 2001 nella causa W, C 264/99, pag. 3; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P., C 49/00 Ws, consid. 2c; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) che _____ ha dato le proprie dimissioni dalla _____. Il teste _____ ha in prima battuta dichiarato che _____ gli avrebbe comunicato le dimissioni del _____. Nel prosieguo di causa lo stesso _____ ha modificato la sua prima versione per poi riconfermarla in sede di audizione testimoniale del 24 settembre 2002. Del resto lo stesso _____ ha a più riprese ribadito il concetto che se _____ avesse voluto validamente dimissionare avrebbe dovuto procedere alla cancellazione presso il Registro di commercio (cfr. doc. _, Inc. _____). Di per sé tale affermazione, che da una parte lascia intendere che le dimissioni sono state date dal _____ ma non notificate al RC, è errata. Le dimissioni di _____ sono divenute effettive con la comunicazione (scritta o orale) a _____ (presidente del CdA della _____). Anche se di principio le dimissioni vanno indirizzate all'assemblea generale, la giurisprudenza e la dottrina dominante ne consentono l'invio al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, ritenuto che le stesse non sono legate a prescrizioni di forma e non necessitano di accettazione (cfr. STFA del 25 novembre 1999 non pubblicata nella causa S. C. e E. G. consid. 4d con le relative citazioni dottrinali e giurisprudenziali). Il TFA insegna che è a partire dalle dimissioni quale organo della società che l'amministratore è liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS e non dalla radiazione a Registro di Commercio (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique

VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Va comunque segnalato che da un avvocato ci si può perlomeno aspettare che verifichi in tempi brevi la cancellazione dal Registro di Commercio, e qualora la cancellazione sia stata omessa procedervi motu proprio, come del resto prevede l'art. 711 cpv. 2 CO. Detto questo, nell'ambito dell'art. 52 LAVS, determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Tale momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel Registro di commercio (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b). Ora, nella sentenza del 18 settembre 2001 nella causa W. C 264/99, pag. 3 e 4, il TFA ha ancora ricordato che: "(...) nell'apprezzamento delle prove il giudice delle assicurazioni non è vincolato da regole probatorie formali, ma deve piuttosto esaminarle oggettivamente e globalmente secondo coscienza, indipendentemente da dove esse provengano (DTF 122 V 160 con- sid. 1c), secondo dottrina e giurisprudenza, l'amministrazione o il giudice devono considerare come provato un fatto quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 136; Gygi, Bundesverwal- tungspflege, 2a ed., pag. 278), nel campo delle assicurazioni sociali, salvo disposizione contraria, il giudice fonda la propria decisione sui fatti entranti in considerazione che, non potendo essere stabiliti in modo inconfutabile, presentano un grado di probabilità preponderante, non essendo sufficiente che possano essere ritenuti semplicemente possibili (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti), (...) conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, le parti sono tenute a fornire, nella misura di quanto è da loro ragionevolmente esigibile, le prove necessarie secondo la natura della lite e dei fatti invocati, con il rischio di dover altrimenti sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti)." Quindi, questo TCA ritiene che _____ ha provato di aver validamente dimissionato nel febbraio del 1995 e ciò, con ogni verosimiglianza, a seguito dei problemi sorti tra quest'ultimo e _____ a dipendenza in particolare di presunte malversazioni compiute, secondo _____, dal presidente della _____, nei confronti del quale, come visto (cfr. consid. 1.8 e 1.21), aveva ritenuto di dover sporgere, nel gennaio 1995, denuncia penale. 2.8.3. _____, di professione architetto, è entrato a far parte del CdA il 20 giugno 1990, disponendo di un diritto di firma collettivo a due. 2.8.3.1. _____ sostiene di non essere stato messo in condizione di fare alcunché perché il suo ruolo era quello di "architetto o tecnico", per cui nessuno lo avrebbe messo al corrente della gestione e delle difficoltà aziendali. Il suo diritto di sapere e di intervenire sarebbe stato leso involontariamente dagli altri membri del CdA, che lo avrebbero tenuto all'oscuro di tutto in quanto egli materialmente non faceva parte del CdA. Anche a _____ spettava l'obbligo di vigilare sull'andamento della società ed in particolare per quanto riguarda il pagamento dei contributi. Non è quindi sufficiente asserire di essere membro del CdA con funzioni puramente tecniche per non incorrere in nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA non pubblicata 29 agosto 1997 in re G.M, H 318/95; STFA del 27 marzo 2000 non pubblicata nella causa V.G e R.N, H 272/99 Ws, consid. 3c). Questo principio è stato ancora ribadito per esteso dal TCA in una sentenza non pubblicata del 6 agosto 1998 in re M.B., inc. _____, dove un amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze tecniche, è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa poiché non aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla legge. Accettando il mandato di membro del consiglio di amministrazione dal 20 giugno 1990, _____ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano

(cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA del 31 agosto 2001, nella causa B., H 446/00, consid. 4a). La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a _____ e _____, ma anche a _____, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe con il legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94). Ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta "l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni ". Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l'employeur selon l'art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.). Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno. Le argomentazioni sollevate dal convenuto nella fattispecie in esame non sono sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS. _____ non può giustificarsi con l'affermare che a lui in ogni caso non competeva ricevere informazioni. Egli doveva invece vigilare affinché perlomeno i contributi sociali venissero pagati. Il convenuto non poteva, nella veste di membro del CdA di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Egli non ha infatti minimamente provato di essere stato impedito di prendere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali anzi egli non ha neanche provato ad ottenere le informazioni che gli avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa

A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b). In sostanza, il disinteresse mostrato da _____ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una società anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269). Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).

2.8.3.2. _____ ha sollevato la responsabilità dei revisori che non sono però stati convenuti in questo procedimento: " La verosimiglianza è che io non ho saputo nulla e quindi non avrei neanche potuto esercitare i miei diritti quali dimissionare immediatamente dal C.d.A. o altro. Neanche i revisori, e dove sono, mi hanno reso attento. Anche loro dovrebbero essere co-responsabili vista la legge nel presente giudizio e mi riservo di citarli in causa. I revisori, per loro compito specifico, dovevano rendere attenti il C.d.A. e tutti i suoi membri. Per legge anche loro sono responsabili ed anche per il loro compito professionale. E' più responsabile un architetto incaricato di eseguire progetti o controlli di progetti o di lavoro, pur essendo nel C.d.A. pro-forma, o i revisori che hanno un compito di controllo? Questo fine non mi scagiona, non essendo i revisori chiamati in causa ma sostiene la mia tesi di non responsabilità. Anzi la _____ ha dato le sue dimissioni e la _____ dov'era?" (cfr. doc. __, Inc. _____). A prescindere dall'esistenza o meno degli elementi per convenire in giudizio i revisori, va comunque ricordato che spetta alla Cassa decidere chi convenire in giudizio (cfr. consid. 2.8.2.1).

2.9. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all'autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una

violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove. In particolare per quanto concerne le prove richieste da _____, non è necessario richiamare dall'UEF e dalla Pretura di _____ l'incarto della società poiché la documentazione agli atti è stata sufficiente per accertare l'ammontare del danno e statuire sull'asserito prematuro agire della Cassa (cfr. per un caso simile cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.). Inoltre non è stato minimamente precisato quale circostanza dovrebbe essere provata tramite la documentazione richiamata (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 3c). 2.10. L'art. 181 del Codice di procedura penale stabilisce che ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell'esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi. In fase di istruttoria è emerso che _____, per sua stessa ammissione, ha ammesso di aver fornito due differenti versioni sulla vicenda relativa alle dimissioni di _____ così come risulta dai documenti _ (verbale di udienza testimoniale del 4 ottobre 2001), _ (verbale di udienza testimoniale del 24 settembre 2002 di cui all'inc. _____). Ai fini della sentenza il TCA ha ritenuto di attribuire valore probante secondo il criterio della probabilità preponderante alla prima versione fornita da _____ (cfr. doc. _), e confermata in sede di audizione testimoniale del 24 settembre 2002 (cfr. doc. _). Si giustifica pertanto la trasmissione dell'originale di detti documenti e di una copia della presente sentenza al Ministero pubblico affinché verifichi l'eventuale commissione di reati di azione pubblica.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.